

Accordo

**per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 – Capo V del
D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015**

tra

La Regione Siciliana

(Assessorato della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro)

e

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro: Confindustria Sicilia, Confartigianato Sicilia, Confimprese Sicilia, CNA Sicilia, Casartigiani Sicilia, Confcommercio Sicilia, Confapi Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia, UNCI Sicilia, Unicoop Sicilia, Confagricoltura Sicilia, Coldiretti Sicilia, CIA Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confprofessioni Sicilia, Confederazioni libere associazioni artigiani italiani, e dei lavoratori: CGIL Sicilia, CISL Sicilia, UIL Sicilia, UGL Sicilia;

che si danno reciprocamente atto che al presente accordo potranno aderire anche altre organizzazioni;

di seguito denominate “Parti”

VISTI

- La Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 luglio 2010 sulla “Promozione dell’accesso ai giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello Statuto dei tirocinanti e degli apprendisti” che esorta gli Stati membri a elaborare accordi in materia di contratti di lavoro a causa mista accompagnati da aiuti di carattere economico;
- L’Intesa sulle “Linee guida per la formazione”, approvata il 17 febbraio 2010, Governo, Regioni, Province autonome e Parti Sociali nella quale si concorda di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie con l’obiettivo generale di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;
- L’Intesa per il rilancio dell’apprendistato, approvata in data 27 ottobre 2010, che il Governo Nazionale, le Regioni, le Province Autonome e le Parti sociali, destinata a dare nuovo impulso alla occupazione giovanile. Con tale Intesa, si è stabilito di dare un nuovo impulso all’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 con specifico riferimento alla funzione surrogatoria esercitata dalla contrattazione collettiva e dagli accordi interconfederali e alla necessità di valorizzare la formazione aziendale di tipo

formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità delle esperienze su libretto formativo;

- La Legge n. 183/2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi dell’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
- La legge n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Le linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014;
- Il Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 inerente le “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- la Deliberazione n°113 del 20/05/2014 della Giunta Regionale di Governo;
- la Deliberazione n°212 del 10/07/2014 della Giunta Regionale di Governo e la Deliberazione n°307 del 26/07/2017 (Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 10 luglio 2014);
- la Deliberazione n. 309 del 16 dicembre 2015 della Giunta Regionale di Governo;
- la Deliberazione n° 119 del 06/04/2016 della Giunta Regionale di Governo;
- la Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";

- il Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016 (con relativi allegati) che ha adottato il repertorio delle qualificazioni della regione siciliana e disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i LEP di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e s.m.i;
- la Deliberazione Della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016 e l'Allegato <<A>> sub 1 <<Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>> della stessa;
- Il decreto interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 06 Dicembre 2016 "Approvazione Disegno di legge Sistema di certificazione regionale";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 22 Dicembre 2016
- Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29. Sistema di Certificazione regionale
- Le leggi della Regione Siciliana che integrano la disciplina nazionale legislativa sull'istituto;
- Le discipline contenute nei contratti collettivi nazionali di riferimento;

RITENUTO CHE

il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, ha novellato la previgente normativa, disponendo l'abrogazione in toto del d.lgs. n. 167/2011, facendo salvo il regime transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 47;

PREMESSO CHE

Le Parti riconoscono che l'apprendistato, oltre che rappresentare il principale ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, costituisce lo strumento necessario per l'acquisizione delle specifiche competenze lavorative, anche concorrendo allo sviluppo della competitività aziendale.

Le Parti confermano che questa tipologia contrattuale, per la previsione legale di ridotte contribuzioni, specialmente in questo periodo di crisi di mercato ed occupazionale, è essenziale per incrementare la presenza giovanile nel mercato del lavoro.

Per quanto sopra, le Parti intendono promuovere il corretto utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, dando attuazione a quanto definito dall'art. 44 – Capo V del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

CONSIDERATO CHE

- la Regione Siciliana può eventualmente definire, con le associazioni di categoria dei datori di lavoro, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere (ai sensi dell'art. 44 comma 4 del d.lgs. n. 81/2015);
- la formazione di tipo professionalizzante, di cui all'art. 44 comma 3 del d.lgs. n. 81/2015, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalla Regione sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista;
- la Regione Siciliana, al fine di rendere immediatamente operativa la disciplina di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 per una rapida fruibilità della nuova disciplina sul territorio regionale, dovrà assumere opportune misure sul piano della semplificazione, dello snellimento del procedimento amministrativo e della definizione dei contenuti del piano formativo individuale dell'apprendista;
- la Regione Siciliana, di concerto con le Parti, per consentire un'adeguata diffusione di questo strumento contrattuale pure nei settori attualmente privi di specifica regolamentazione contrattuale nazionale, per i quali, nelle more di tale regolazione contrattuale, il presente accordo ha carattere regolativo cedevole, si impegna a promuovere l'utilizzo del dispositivo attraverso un sistema di incentivi di natura economica, attingendo anche ai fondi FSE e ai Fondi Nazionali con appositi interventi all'uopo attivati;
- la disciplina del contratto di apprendistato, salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4 dell'art. 42 del D.Lgs 81/2015, è rimessa ad Accordi Interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h), comma 5, art. 42 del D.Lgs 81/15.

**Tutto quanto sopra visto, ritenuto, premesso e considerato,
le Parti con il presente accordo concordano quanto segue:**

**Art.1
Ambito di applicazione e destinatari**

Le Parti convengono che la disciplina del presente Accordo si applica ai contratti di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali stipulati dai datori di lavoro privati in tutti i settori di attività che non siano già coperti da regolamentazione contrattuale nazionale, e/o nelle more della stessa, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/15, a partire dalla data di stipula del presente Accordo, e fatto salvo quanto previsto della sezione 2 allegato A sub 1 del decreto interassessoriale n°3082 del 20 giugno 2016.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015 soggetti:

- di età compresa tra i 18 e i 29 anni, (17 se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005);
- beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.

**Art. 2
Formazione**

Nell'apprendistato professionalizzante la formazione è finalizzata a realizzare la "qualificazione professionale" dell'apprendista.

I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal CCNL di riferimento purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.

**Art. 3
Formazione tecnico-professionale**

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 2 de successivo art.4 la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche saranno stabilite da accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire.

Art. 4
Modalità di realizzazione della formazione

Il percorso formativo deve essere svolto in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e può essere svolto internamente all'impresa con modalità differenti (aula, FAD, affiancamento on the job, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali, ecc.).

La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Art. 5
Formazione di base e trasversale

La formazione tecnico-professionale è integrata, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all'intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al livello di scolarità dell'apprendista al momento dell'assunzione, ed è pari a:

- **120 ore:** se l'apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
- **80 ore:** se l'apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);
- **40 ore:** se l'apprendista è in possesso del titolo di laurea o di titolo almeno equivalente¹.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.

Quanto ai contenuti della formazione di cui al presente articolo essa deve avere come oggetto alcune delle competenze qui elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; 2. organizzazione e qualità aziendale; 3. relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo; 4. diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; 5. competenze di base e trasversali; 6. competenza digitale; 7. competenze sociali e civiche; 8. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 9. elementi di base della professione/mestiere.

¹ Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

Art. 6
Formazione nelle attività stagionali: durata

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato (deroga ex art.44 comma 5 dlgs 81/15).

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento della formazione.

Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo viene di norma determinato riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.

La contrattazione integrativa che interviene tra le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabilisce la possibilità di specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.

Gli apprendisti stagionali, realizzano il percorso formativo per sommatoria, cumulando le differenti prestazioni rese di stagione in stagione. Nell'ipotesi di apprendistato in cicli stagionali, a tempo determinato, l'ultima stagione dovrà avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

Le prestazioni di breve durata, comunque non inferiori ad una settimana lavorativa, eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale.

Le attività formative e i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, si cumulano ai fini del completamento del periodo di apprendistato purché l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.

L'apprendista assunto a tempo determinato - stipulato per ragioni di stagionalità e per intensificazioni dell'attività lavorativa in particolari periodi dell'anno - per una determinata stagione può esercitare il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.

Il diritto di precedenza di cui sopra si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e deve essere esercitato per iscritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alle conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo i casi di comprovato impedimento.

Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.

Art. 7 **Offerta formativa pubblica**

L'offerta formativa pubblica è disponibile per i soggetti assunti con contratto di apprendistato Professionalizzante presso unità operative di imprese operanti sul territorio regionale.

I soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono essere accreditati per la formazione ai sensi della normativa regionale vigente, ed inseriti nell'apposito "Catalogo dell'offerta pubblica dei servizi formativi per l'apprendistato".

L'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria, salvo quanto previsto dal successivo art. 9, nella misura in cui sia realmente disponibile per il datore di lavoro e per l'apprendista. In via sussidiaria e cedevole, la formazione è definita dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 8 **Impegni della Regione**

Entro i limiti stabiliti dall'articolo 7 comma 3, la Regione comunicherà al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla avvenuta instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (UNILAV), le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro, delle loro associazioni e degli operatori accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro,, che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

Art. 9 **Formazione erogata direttamente dal datore di lavoro**

Il datore di lavoro, anche in presenza di un'offerta formativa pubblica finanziata, può erogare direttamente, sotto la propria responsabilità e a proprio carico, la formazione di base e trasversale indicata al precedente articolo 5 anche avvalendosi di soggetti terzi.

La formazione di base e trasversale erogata direttamente dal datore di lavoro non è oggetto di finanziamento pubblico.

Le imprese che intendono erogare autonomamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono essere in possesso degli standard minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (*capacità formative, tecniche e strutturali*) di seguito indicati:

- **risorse umane** in possesso di adeguate capacità e competenze;
- **luoghi idonei alla formazione**, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

Art.10

Il tutor aziendale

L'attività di tutoraggio deve essere svolta da un lavoratore qualificato di livello pari o superiore a quello che consegnerà l'apprendista al termine del periodo formativo.

Il "tutor" deve possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, fatto salvo il caso in cui nell'azienda vi siano lavoratori con un'anzianità nella qualifica inferiore ai tre anni.

Nelle imprese artigiane ed in quelle con meno di quindici dipendenti, tale ruolo può essere svolto direttamente dal titolare, da un socio o da un familiare purché in possesso delle specifiche competenze, ferme restando le specifiche indicazioni della Regione che, su tale aspetto, ha competenza primaria.

Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

Art. 11

Redazione del Piano formativo individuale (PFI)

Il datore di lavoro, per quanto riguarda le competenze tecnico-professionali, è tenuto a predisporre il Piano formativo individuale (di seguito "PFI"), parte integrante del contratto di apprendistato, mediante l'utilizzo di moduli e formulari definiti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Art.12

Registrazione della formazione

L'impresa è tenuta a registrare sul fascicolo elettronico del lavoratore la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

Art. 13

Frequenza alle attività formative

L'apprendista è tenuto a frequentare la totalità delle ore previste dal PFI. Le assenze dalle attività formative possono avvenire solo per cause contrattualmente previste (ferie, permessi, malattia ecc.) e, in ogni caso, devono essere giustificate e recuperate interamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione formativa.

Art. 14

Cedevolezza dell'Accordo

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamenti, nonché a quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante dai CCNL di riferimento. In caso di non individuazione del CCNL, si fa riferimento al CCNL più prossimo - come sfera di efficacia - all'attività economica esercitata dal datore di lavoro.

La disciplina del presente accordo interconfederale ed intercategoriale ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alla contrattazione interconfederale e categoriale nazionale e regionale sulla stessa materia nonché rispetto ad eventuali successive norme imperative di legge e regolamenti di emanazione nazionale e/o regionale.

Le parti che sottoscrivono il presente accordo, inoltre, si danno reciprocamente atto che:

- E' in itinere nella Regione Siciliana la definizione del processo di certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con la garanzia di idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali a livello regionale;
- Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, costituiranno credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione del richiamato decreto legislativo.
- La Regione garantisce il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
- le Istituzioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del accordo atto sono impegnate a favorire ognuna delle opportunità di apprendimento non formale e informale e ogni successivo processo di convalida collaborando in piena sinergia ed a supporto del ruolo fondamentale che svolgono nel territorio i servizi per l'impiego, gli operatori accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro, gli enti bilaterali, gli istituti di istruzione e formazione ed ogni altro soggetto operante in ambito sociale, dalle stesse riconosciuto come idoneo a favorire l'apprendimento non formale ed informale dei giovani .

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, 03 Agosto 2017

Regione Siciliana

**L'Assessore della Famiglia delle
Politiche sociali e del Lavoro**

Dott.ssa Carmencita Mangano

Regione Siciliana

**Dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività formative**

Il Dirigente generale

Dott.ssa Maria Antonietta Bullara

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro

Confindustria Sicilia

Confartigianato Sicilia

Confimprese Sicilia

CNA Sicilia

Casartigiani Sicilia

Confcommercio Sicilia

Confapi Sicilia

Legacoop Sicilia

Confcooperative Sicilia

AGCI Sicilia

UNCI Sicilia

Unicoop Sicilia

Confagricoltura Sicilia

Coldiretti Sicilia

CIA Sicilia

Confesercenti Sicilia

Confprofessioni Sicilia

Confederazioni libere associazioni artigiani italiani

Le associazioni sindacali dei lavoratori

CGIL Sicilia

CISL Sicilia

UIL Sicilia

UGL Sicilia

Le parti si danno reciprocamente atto che al presente accordo potranno aderire anche altre organizzazioni.

E per adesione:

CSA Sicilia,

Confsal Sicilia

FAPI Sicilia

FIPE Sicilia

Federalberghi Sicilia

Fiavet Sicilia

